



## COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

# ORDINANZA SINDACALE N° 9 DEL 21/03/2020

**Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE E  
PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID - 19**

### IL SINDACO

Dato atto che l'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo 2020 che, in particolare, dispone in ordine agli spostamenti delle persone;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus;

Rilevata l'efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell'11 marzo 2020;

Evidenziato che in data odierna la comunità scientifica italiana, partendo dall'assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19;

Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l'applicazione del principio di precauzione comporta che l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche;

Tenuto conto, altresì, che nel territorio del Comune di Oristano si sono verificati casi di contagio che rendono doveroso il varo di misure più stringenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in funzione di una seria e rigorosa limitazione di contatti sociali potenzialmente pericolosi;



## COMUNE DI ORISTANO

---

Viste le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, e n. 9 del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

**Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;**

### ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino al 03/04/2020, su tutto il territorio comunale di Oristano è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
2. sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora;
3. negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
  - b) nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;



## COMUNE DI ORISTANO

---

4. è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti;
5. gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);
6. le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, saranno chiuse la domenica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 3 aprile salvo nuovo provvedimento;
7. a chiunque violi il presente provvedimento verrà applicata la sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., restando salva la possibilità che si configuri una più grave ipotesi di reato;
8. di demandare alla Polizia Municipale il controllo del rispetto della presente ordinanza;
9. di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza in ordine alla sua esecuzione;
10. la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio, il sito istituzionale del Comune di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/03/2020

**Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale**